

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È mio avviso che questa modificazione, nella maggior parte dei casi, non avrebbe valore pratico. Quali ragguagli si possono fare nei crimini con condanne di anni, o perpetue, ai lavori forzati o a reclusione? Nelle pene anche correzionali, diversa è la durata assegnata a varie di queste pene. Credo invece, che la durata dell'arresto personale debba dipendere da altri criteri; e specialmente dalla gravità del danno arrecato e che si tratta di risarcire, perchè se il danno è minimo, non c'è ragione di far durare l'arresto nè anche per un tempo eguale al minimo della pena principale. Invece, quando il danno sia gravissimo, benchè la pena principale possa avere breve durata, per circostanze che riguardano la condizione personale del delinquente; nondimeno il mezzo di garanzia pel risarcimento può applicarsi per più lunga durata.

Signori, io credo che dobbiamo affidarci in qualche cosa alla prudenza, al criterio dei magistrati. Certamente tutte queste considerazioni si faranno valere innanzi ad essi. Quando già la Camera ha limitato la loro autorità discrezionale, avendo proibito che in materia di polizia si sorpassi il *maximum* di tre mesi, nelle materie correzionali quello di sei mesi, e nelle criminali quello di un anno; il discendere a più minuti particolari, per dare ulteriori norme e disposizioni, non ci condurrebbe che a tentare un'opera incompleta, non potendosi prevedere tutti i casi speciali.

Perciò pregherei l'onorevole D'Amore a non insistere sul suo emendamento, dichiarandosi contento di queste mie spiegazioni.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento dell'onorevole D'Amore è appoggiato.

*Voci.* Lo ritira.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo 4 col l'emendamento dell'onorevole Marcora, accettato dalla Giunta e dal Ministero.

Ne do lettura:

« Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2 e 3, saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 e 2104 del Codice civile; ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimini, mesi sei in quelle nascenti da delitti, ed in quelle nascenti da semplice contravvenzione non potrà essere minore di giorni tre nè maggiore di tre mesi. »

Coloro che sono d'avviso che quest'articolo 4 debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 4 che diverrebbe 5.

Ne do lettura:

« In tutti i casi non eccettuati dalla presente

legge, le sentenze di condanna all'arresto personale in materia civile o commerciale non saranno più eseguite sulla persona; ogni esecuzione incominciata sarà abbandonata, e la libertà sarà immediatamente renduta ai debitori imprigionati.

« Le contestazioni, che sorgessero, saranno decise dal tribunale civile del domicilio dei debitori o del luogo ove si trovino arrestati. »

La discussione è aperta su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 6. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

« Essa diverrà esecutoria in tutto il regno dal giorno successivo alla sua pubblicazione. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE STIPULATA COL SIGNOR FLORIO PER L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA E COSTANTINOPOLI.**

**PRESIDENTE.** Passeremo ora alla discussione di un piccolo progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici.

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* È data forza di legge al regio decreto del 12 novembre 1876, n° 3490, serie 2°, col quale fu approvata la convenzione stipulata il dì 11 detto tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze col commendatore Ignazio Florio per l'esercizio provvisorio della navigazione tra l'Italia e Costantinopoli. »

La discussione generale è aperta; se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

**PLEBANO.** Domando la parola.

Veramente l'ora essendo un po'tarda, mi parrebbe opportuno di rimandare la discussione a domani, se la Camera lo crede. (*Conversazioni — Molti deputati sono scesi dai loro stalli*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Plebano, se vuol parlare c'è tempo; prego i signori deputati di far silenzio e di riprendere i loro posti.

**PLEBANO.** Io faccio formale proposta che la discussione sia rinviata a domani, essendo l'ora troppo tarda.